

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

(Modifica all'articolo 17 della [l.r. 13/2005](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#) (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)) è aggiunto il seguente:
"1 bis. Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, alimenta il fondo nei limiti massimi del 50 per cento del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non può comunque superare il 50 per cento della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1."

Art. 2

(Modifica alla [l.r. 21/2016](#))

1. Dopo l'articolo 1 della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#) (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale."

Art. 3

(Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Art. 4

(Modifiche alla [l.r. 18/2013](#))

1. La [legge regionale 12 aprile 2013, n. 18](#) (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 1:

- 1) dopo la parola "versate" sono aggiunte le seguenti: "semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di giugno e dicembre,";
 - 2) è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.";
- b) nel comma 4 dell'articolo 1:
- 1) dopo le parole "funzionari della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";
 - 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il compenso per l'attività di commissario ad acta è determinato nel limite di 2.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.";
- c) nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 5

(Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)

1. La [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:
- a) nell'articolo 2 il comma 4 è abrogato;
 - b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis
(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario ad acta conclude il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.";
- c) l'articolo 4 è così modificato:
- 1) nel comma 7 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
 - 2) nel comma 8 è soppresso il secondo periodo;
- d) nel comma 7 dell'articolo 6 è soppresso il secondo periodo.

Art. 6

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Dopo l'articolo 6 della [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 6 bis
(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità."

Art. 7

(Disposizioni transitorie in materia di rifiuti)

1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 bis, commi 1 e 3, della [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#), si prescinde dalla diffida qualora essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Modifiche alla [l.r. 35/2015](#))

1. La [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 17 la parola "ART-CAL" è sostituita dalle seguenti: "ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata";
 - b) nel comma 7 dell'articolo 18 le parole "l'ART-CAL" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione,";
 - c) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello."

Art. 9

(Modifica alla [l.r. 29/2017](#))

1. Nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della [legge regionale 5 luglio 2017, n. 29](#) (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19), le parole "al comma 2 il secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 2".

Art. 10

(Modifiche alle disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della [l.r. 7/1996](#))

1. Alla fine della lettera i) del comma 2 dell'articolo 11 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 11 dicembre 2017, n. 46](#) (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017-2019), dopo le parole "comma 4 ter" sono aggiunte le seguenti: "e comma 4 quater".
2. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 32 della [l.r. 7/1996](#) è aggiunto il seguente:
"4 quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico."

Art. 11

(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 24/2013](#))

1. L'articolo 9 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è così modificato:
 - a) nel comma 6 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) il comitato d'indirizzo.";
 - b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8 bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
 - c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea", o suo delegato;
 - d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
 - e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
 - f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
 - g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
 - h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
 - i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

- 8 ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8 bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8 bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
- 8 quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.
- 8 quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 19/2017](#))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 18 maggio 2017, n. 19](#) (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).
- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)“.

Art. 13

(Modifica alla [l.r. 40/2017](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della [legge regionale 7 novembre 2017, n.40](#) (Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera) dopo la lettera i) si aggiunge la seguente:
"l) un rappresentante dell'associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento (ADIMEN).“.

Art. 14

(Modifiche alla [l.r. 38/2016](#))

1. All'articolo 2 della [legge regionale 23 novembre 2016, n. 38](#) (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera e) del comma 2 la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "dieci";
 - b) al comma 7 dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le seguenti: "e non dà luogo a rimborso spese.“.

Art. 15

(Contributi di cui alle [ll.rr. 23/2004](#) e [41/2002](#))

1. I contributi regionali di cui alla [legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23](#) (Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro) e alla [legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41](#) (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto) possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che il Consorzio del Cedro e il Consorzio del Bergamotto abbiano adottato un regolamento contenente i criteri di ammissibilità dei costi, ivi comprese le spese di funzionamento soggette alla normativa statale e regionale in materia di spending review.

2. Il regolamento di cui al comma 1, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 16

(Modifica alla [l.r. 14/2000](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 14](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)) dopo le parole "e Motta San Giovanni" sono sostituite dalle seguenti: "Motta San Giovanni e Roccella Ionica".
2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Modifica alla [l.r. 28/2008](#))

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 28](#) (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga) è aggiunto il seguente:
"5 quater. Sono altresì destinatari della presente legge i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli.".
2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2018-2020.

Art. 18

(Modifica alla [l.r. 18/2007](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della [legge regionale 21 agosto 2007, n.18](#) (Norme in materia di usi civici) e s.m.i., le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 19

(Piano di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'articolo 16 del [d.l. 98/2011](#))

1. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del [decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, per i contratti di cui all'articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e all'articolo 8 della [l.r. 7/1996](#), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono utilizzare i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, adottato ai sensi dell'articolo 16 del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).
2. I risparmi connessi alle voci di spesa indicate nell'articolo 16, comma 4, del [d.l. 98/2011](#), sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, per le rispettive competenze, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti. La quota di risparmio utilizzata ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del [d.l. 98/2011](#), sommata alla quota di risparmio utilizzata ai sensi della presente legge regionale, non può comunque eccedere il risparmio certificato dal Collegio dei revisori dei conti.
3. Per l'esercizio finanziario 2017, costituiscono risparmi utilizzabili ai fini del comma 1 anche quelli realizzati negli esercizi precedenti, comunque certificati dal Collegio dei revisori,

che non siano già stati utilizzati per le finalità di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del [d.l. 98/2011](#).

Art. 20

(Spesa per lavoro flessibile)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui all'articolo 10 della [l.r. 8/1996](#) e all'articolo 8 della [l.r. 7/1996](#), assumono quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del [d.l. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [l. 122/2010](#), quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento.

Art. 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.